Atto costitutivo e Statuto dell'Organizzazione di Volontariato AGRIAMBIENTE Sezione territoriale provinciale di Milano

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

A – Premesso che con atto della presidenza nazionale dell'Associazione nazionale "AGRIAMIENTE ONLUS" si dispone la nomina a Coordinatore e legale rappresentante della istituenda Sezione Territoriale Provinciale di Milano il prof. dr. Domenico Tedeschi, il quale insieme ai signori generalizzati in calce al presente atto (riuniti negli uffici di via Solari n. 50 – 20144 Milano) dichiara di costituire l'Organizzazione di volontariato (*ex lege* 266/91) denominata "AGRIAMBIENTE Sezione Territoriale Provinciale di Milano" con sede in via Solari n. 50 - 20144 Milano (MI) siglabile negli atti con l'acronimo "AGRIAMBIENTE – MILANO".

B – Il possibile trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché l'istituzione di delegazioni con sedi comunali in altre località della Provincia, potranno essere adottate dal presidente su delibera del Consiglio direttivo senza alcuna variazione del presente atto.

C – La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera assembleare straordinaria dei 3/4 degli associati in ottemperanza al disposto del seguente articolo 18.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'associazione "AGRIAMBIENTE – MILANO" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale (comprese tutte quelle previste dall'articolo 7 dello Statuto Nazionale AGRIAMBIENTE) rappresentando i propri ideali a livello territoriale nella Provincia di Milano, e che si prefiggono:

A – Di provvedere alla protezione dell'Ecosistema ed in particolare: agli animali, all'ambiente, alla ecologia; di conseguenza, a tutta la Natura e con l'esclusivo perseguimento di finalità sempre alla insegna della solidarietà sociale.

- B E in particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività: di svolgere efficace propaganda animalista e ambientale, attivando in particolare incontri culturali nelle scuole e nel mondo dei giovani;
- di impegnarsi per la divulgazione di sani principi Ecologici Animalisti intraprendendo tutte quelle iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione senza interferire con l'attività di altri Enti e Istituzioni;
- di promuovere corsi di formazione, per i propri operatori, per l'espletamento del servizio di Guardia Zoofila, Ambientale, Ittica, Venatoria anche in collaborazione con le pubbliche Istituzioni per la vigilanza sulla osservanza delle leggi nazionali e regionali, dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi comprese caccia e pesca: il servizio di tali Guardie è regolato da specifico regolamento provinciale "AGRIAMBIENTE MILANO" allegato al presente atto;
- di collaborare con i rappresentanti locali dei ministeri dell'Ambiente e della Salute, con la Protezione Civile e Antincendio Nazionale e/o Locale, con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari presenti nel ministero dell'Interno, e con tutte le altre Associazioni, Enti, Istituzioni pubbliche e private; e ciò anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell'Ecosistema e che, in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;
- di attivarsi per ottenere sussidi economici-finanziari, per l'esistenza ed il miglioramento della Associazione stessa attraverso la promozione di attività sportive e culturali, con la nascita di un giornale periodico, stipulando convenzioni con Istituzioni pubbliche e private e quant'altro sia ammesso per legge;
- di reinvestire obbligatoriamente eventuali avanzi di gestione a favore di attività statutariamente previste.
- C Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione in modo determinante e prevalente dal-

le prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

D – Tutte le prestazioni degli aderenti non sono retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente deliberati (per l'anno in corso) dal Consiglio direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 3 - Natura dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, e non persegue fini di lucro. La "AGRIAMBIENTE – MILANO" a seguito dell'iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato si impegna ad utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS in tutte le forme di comunicazione rivolte al pubblico.

Art. 4 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

A – Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione.

B – L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per il svolgimento delle proprie attività da:

- quote dei tesseramenti di socio
- rendite del patrimonio
- proventi derivanti da azioni promozionali o altro
- rendite di donazioni e lasciti e da eventuali contributi da parte di Enti, Privati ecc.

C – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone per l'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

A – Il numero degli aderenti è illimitato e si distinguono nelle seguenti categorie:

- Ordinario
- Sostenitore
- Benemerito
- Onorario.
- B Possono far parte dell'Associazione i membri fondatori, gli enti e organizzazioni (pubbliche e private) con stesse finalità, e tutte le persone fisiche che si impegnano a rispettare il presente atto costitutivo/statuto e solo dopo aver presentato domanda di ammissione e ottenuto l'assenso deliberato dal Consiglio direttivo (sono esentati da tale procedura solo i soci fondatori).

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti

- A-L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- B Il Consiglio direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci previo accertamento dell'avvenuto versamento della quota associativa deliberata annualmente dall'Assemblea.
- C Decadenza dalla qualità di socio:
- per decesso
- per recesso
- per esclusione conseguente a comportamenti contrastanti gli scopi associativi
- per morosità della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto.
- D –L'esclusione dei soci è deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio direttivo, ratificato dalla Assemblea dei soci, con procedura che prevede il contradittorio di fronte a un organo interno/Collegio probiviri (composto ai sensi del susseguente articolo 13).

E – Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

E – Il socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Doveri e diritti degli Associati

A – I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente atto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi interni;
- a tenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al prefato articolo.

B – I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (esclusi i soci morosi) per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori, per lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione di tutti i beni mobili e immobili ad altre Associazioni, secondo quanto previsto all'articolo 18;
- ad accedere alle cariche associative (se non morosi);
- ad accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione.

C – Adesione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei revisori
- il Collegio dei probiviri
- il Delegato comunale.

Art. 9 - L'Assemblea

A – L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata e presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente e in caso di assenza o impedimento di questi dal consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dall'età.

B – L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- elegge democraticamente il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale
- approva lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le relative variazioni
- delibera l'entità della quota associativa annuale
- ratifica l'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio direttivo, previo accertamento della regolarità procedurale che riconosce il diritto al contradittorio prevista dall'articolo 6/ D.
- C L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, viene anche convocata per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori nei termini previsti nei seguenti commi: E/F/H ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o almeno la metà dei membri del Consiglio direttivo o di 1/10 degli associati ne facciano richiesta scritta.
- D L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, secondo quanto previsto all'articolo 18.
- E Le convocazioni devono essere effettuate con affissione presso l'albo della sede legale di "AGRIAM-BIENTE MILANO", e per l'elezione dei membri del Direttivo e del Collegio dei revisori almeno 15 gg, prima dell'adunata assembleare anche con e-mail. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega (non più di due per socio) tutti i soci aventi diritto.

- F L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- G Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno dei presenti.
- H I verbali di ogni riunione assembleare, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e regolarmente registrati.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo

A – Il Consiglio direttivo è formato da tre a cinque membri:

- presidente/tesoriere
- vicepresidente
- segretario
- 2 consiglieri (di questi uno può essere delegato tesoriere dal presidente).

Il Consiglio direttivo resta in carica per quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili.

Possono essere eletti membri del Consiglio direttivo esclusivamente i soci che risultano iscritti nel relativo registro dell'Associazione (eccetto i soci morosi).

B – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico gli subentra il primo tra i non eletti e rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea dovrà eleggere un nuovo Consiglio.

C – Al Consiglio direttivo spetta:

- nominare il presidente/tesoriere, il vicepresidente, il segretario;
- esplicare nell'ambito del territorio della Provincia di Milano i fini istituzionali dell'Associazione attuando di volta in volta le iniziative ed i compiti deliberati dall'Assemblea dei soci;
- redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, rispettivamente entro il mese di ottobre e di marzo nonché le variazioni al bilancio preventivo, che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci;
- deliberare l'istituzione di delegazioni comunali con sede nella Provincia di Milano dandone mandato per l'esecuzione al presidente provinciale "AGRIAMBIENTE MILANO";
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci con provvedimento motivato secondo la procedura prevista dal prefato articolo 6/D, nominando di volta in volta l'organo interno/Collegio probiviri composto da cinque membri (di cui due supplenti);
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.
- D Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il presidente, o in sua vece il vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 11 - Il Presidente

A – Il presidente nominato dal Consiglio direttivo:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne dirige l'attività;
- può nominare tesoriere il segretario;
- svolge la funzione di tesoriere, se non già delegata;
- istituisce sul territorio provinciale le delegazioni comunali deliberate dal Consiglio direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Collegio dei probiviri, le assemblee di cui al prefato articolo 9,
- stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute;
- provvede, anche attraverso un suo delegato, alla esecuzione delle deliberazioni;
- in caso di assenza o impedimento del presidente, i relativi poteri sono attribuiti al vicepresidente e in caso di assenza o impedimento di questi dal consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dall'età.

B – Il presidente ha piena facoltà di aprire e gestire conti correnti intestati ad "AGRIAMBIENTE – MILA-NO" e in sua vece il segretario tesoriere da lui delegato.

C – Adempie personalmente, o tramite un suo consigliere delegato, alle incombenze quali:

- scritture contabili, con predisposizione di registro giornaliero di cassa, mastri in entrata e di uscita, suddivisioni nei capitoli di spesa
- registro dei soci
- registro dei verbali del Consiglio direttivo
- registro dei verbali delle Assemblee dei soci
- registro di protocollo della corrispondenza.

Art. 12 - Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria, anche esterni alla Associazione, e dura in carica quattro anni. Il Collegio dei revisori, che alla prima riunione elegge il suo presidente, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, ne controlla i consuntivi redigendo una relazione. Il controllo dei documenti contabili può essere effettuato anche da un singolo revisore.

Art. 13 - Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da cinque membri (di cui due supplenti) nominati dal Consiglio direttivo (di volta in volta ci sia la necessità) anche tra i non aderenti, presieduto di diritto dal presidente del direttivo:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo in conformità al disposto del prefato articolo 6/D ed il suo lodo è inappellabile.

Art. 14 - Il Delegato comunale

Il Delegato comunale rappresenta l'Associazione nel territorio di competenza per il quale riceve la delega dal presidente provinciale su delibera del Consiglio direttivo, cui spetta:

- dirigere e coordinare i corsi di formazione, per i propri operatori, per l'espletamento del servizio di Guardia Zoofila, Ambientale, Ittica, Venatoria concordati ed autorizzati dal presidente provinciale AGRIAMBIENTE MILANO e quant'altro previsto dal regolamento provinciale AGRIAMBIENTE (qui allegato);
- collaborare con i rappresentanti locali dei ministeri dell'Ambiente e della Salute, con la Protezione Civile e Antincendio Nazionale e/o Locale, con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco volontari presenti nel ministero dell'Interno, e con tutte le altre Associazioni, Enti, Istituzioni pubbliche e private;
- attivarsi per far ottenere all'amministrazione provinciale "AGRIAMBIENTE MILANO" sussidi economico-finanziari, per l'esistenza ed il miglioramento della Associazione stessa attraverso la promozione di attività sportive e culturali, stipulando convenzioni (previo nulla osta, del presidente provinciale) con Istituzioni pubbliche e private e quant'altro sia ammesso per legge;
- redigere entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'esclusione da "AGRIAMBIENTE MILANO", una relazione annuale dell'opera di volontariato svolta con il progetto delle attività relativo all'anno successivo.

Alla Delegazione sono rimborsate dall'amministrazione provinciale, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente deliberati (per l'anno in corso) dal Consiglio direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate che saranno contabilizzate in apposito capitolo del libro mastro tenuto dal tesoriere regionale.

Art. 15 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa è espletata a titolo totalmente gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2/D.

Art. 16 - Intrasmissibilità della quota sociale

La quota sociale o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo le destinazioni o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 18 - Norma finale

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'articolo 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si deve fare riferimento alle norme del Codice civile e leggi particolari in materia all'atto dell'applicazione. Si intendono in particolare richiamare tutte le disposizioni di cui alla legge n. 266/91, alla legge Regione Lombardia n.1/2008 ed al d.lgs. n.460/97 in ordine al rispetto di tutti i requisiti richiesti per il volontariato, per il riconoscimento e la qualificazione di ONLUS di questa Associazione, e in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

Il presente atto è stato registrato il 21 ottobre 2013 al n. 3389 serie 3 dell'Agenzia delle Entrate di Milano.



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Cat. 16.A Div. P.A.S.

VISTO

il regolamento di servizio predisposto dall'Associazione Nazionale "AGRIAMBIENTE ONLUS", datato 14/02/2014 e composto da 8 pagine, per disciplinare il funzionamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria:

VISTI

il T.U. delle Leggi di P.S. (R.D. n. 773 del 18/06/1931), il relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. n. 635 del 06/05/1940);

APPROVA

l'allegato Regolamento relativo alle modalità di esecuzione del servizio di vigilanza relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio ambientale e zootecnico.

Non è consentita alcuna variazione o modifica del regolamento, senza preventiva approvazione.

Milano, 18/02/2014

IL QUESTORE (Savina)



Associazione Nazionale

Decreti: Ministero dell'Ambiente n. 1994 del 4/11/2003 Regione Sicilia n. 5 dell'8/01/2009 – O.N.L.U.S.

Sede regionale-provinciale: via Solari n. 50 – 20144 Milano – tel. 338.7990380

(e-mail: agriambiente-milano@libero.it)

REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLE G.P.G. VOLONTARIE DELL'ASSOCIAZIONE "AGRIAMBIENTE" PROVINCIA DI MILANO

Art.1 - GUARDIA AMBIENTALE

Guardia che opera in base a nomina ricevuta dal Prefetto o da Ente pubblico (Guardia Zoofila, Venatoria, Ittica, Ecologica, ecc.) per la prevenzione e la repressione delle infrazioni relative ai regolamenti locali e generali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio ambientale e zootecnico.

Art. 2 - RESPONSABILITA'

- 1. L'appartenenza al Nucleo di Vigilanza Ambientale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative attività sono espletate a titolo gratuito, fatto salvo eventuali rimborsi spese inerenti i servizi svolti. I rimborsi spese devono essere approvati preventivamente dal Coordinatore provinciale o dal Coordinatore regionale e successivamente dal Coordinatore nazionale.
- 2. La Guardia ambientale alle dipendenze del Nucleo di Vigilanza Ambientale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" presta la propria opera assumendosi, in proprio, tutte le responsabilità civili e penali del proprio operato, sia dirette sia indirette.
- 3. L'Associazione "AGRIAMBIENTE" non è responsabile per fatti e conseguenze derivanti dallo svolgimento del servizio qualora da parte della Guardia ambientale vi sia stata accertata negligenza o inosservanza delle leggi vigenti o delle norme contenute nel presente Regolamento o in contrasto con le disposizioni impartite dal Coordinatore provinciale, dal Coordinatore regionale o dal Coordinatore nazionale.

Qualora la Guardia ambientale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" risulti coinvolta in contenziosi a causa del servizio svolto, avendo comunque agito in rispetto delle leggi vigenti, su parere del Coordinatore provinciale o del Coordinatore regionale e su disposizione del Coordinatore nazionale, potrà essere dato incarico all'Ufficio legale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" di assistere la Guardia stessa.

Art. 3 - REQUISITI

- 1. Per conseguire e mantenere la qualifica di Guardia ambientale dell'Associazione "AGRIAM-BIENTE" occorre:
- a) essere collaboratore attivo dell'Associazione;
- b) conoscere le attinenti normative legislative e le relative procedure di applicazione;
- c) possedere adeguate nozioni di conoscenza della fauna e dell'etologia degli animali in genere;
- d) essere in possesso dei requisiti prescritti dal Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (in caso di nomina prefettizia) o dei requisiti prescritti da leggi e/o regolamenti locali (in caso di nomina effettuata da un Ente pubblico);
- e) sottoscrivere un'apposita dichiarazione con la quale si accetta integralmente il presente Regolamento e si solleva l'amministrazione nazionale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" ed il Coordinatore nazionale da ogni tipo di responsabilità per eventuali danni che potesse subire nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come pure per eventuali danni arrecati a terzi, indipendentemente

dalla stipula di una polizza di assicurazione "legale" per eventuali danni che potesse subire nello svolgimento dell'attività di vigilanza e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 – PROCEDURE PER LA NOMINA E RINNOVO

- 1. La domanda dell'Aspirante Guardia va presentata al Coordinatore nazionale, al Coordinatore regionale o al Coordinatore provinciale. Ottenuto il parere favorevole del Coordinatore nazionale, regionale, provinciale, l'Aspirante viene invitato a produrre la documentazione da allegare alla istanza di nomina sottoscritta dal Coordinatore nazionale, dal Coordinatore regionale o dal Coordinatore provinciale alla competente Prefettura o al competente Ente pubblico.
- 2. Prima della scadenza di validità del decreto di nomina a Guardia, il Coordinatore nazionale, il Coordinatore regionale o il Coordinatore provinciale, al fine di procedere con l'istanza di rinnovo, valuteranno tutte le attività svolte dalla Guardia. Il Coordinatore nazionale, il Coordinatore regionale o il Coordinatore provinciale, a seguito di tale valutazione, potranno presentare istanza di rinnovo alla competente Prefettura o al competente Ente pubblico.
- Il Coordinatore regionale e il Coordinatore provinciale, al fine di procedere con le istanze di nomina e rinnovo di cui ai precedenti commi del presente articolo, devono ricevere delega specifica da parte del Coordinatore nazionale.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO NAZIONALE

- 1. Il Nucleo di Vigilanza Ambientale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" è suddiviso in regioni e province.
- 2. Il Servizio di vigilanza ambientale dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" fa riferimento dal punto di vista organizzativo ed operativo ai Coordinatori provinciali, ai Coordinatori regionali ed al Coordinatore nazionali.
- 3. Il Coordinatore nazionale risponde del suo operato al Consiglio direttivo nazionale della Associazione "AGRIAMBIENTE", da cui riceve direttive e indirizzi esecutivi.
- **4**. Il Coordinatore nazionale è designato dal Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione. La stessa procedura si applica in caso di sostituzione per sopravvenuta indisponibilità o sfiducia.
- 5. Il Coordinatore nazionale è titolare in prima istanza di tutte le funzioni che il presente Regolamento gli attribuisce.
- **6**. Il Coordinatore nazionale cura i rapporti con i competenti uffici e organismi istituzionali; impartisce ai Coordinatori regionali (e ai relativi Vice), ai Coordinatori provinciali (e ai relativi Vice), nonché alle singole Guardie, direttive e disposizioni relative all'attività di vigilanza e ai servizi connessi, coordina le procedure, le attività e i servizi e in generale è titolare di tutte le funzioni relative alla gestione delle Guardie e alle loro mansioni.
- 7. Il Coordinatore nazionale può nominare propri Vicecoordinatori; le attività e i compiti dei Vicecoordinatori sono sottoposti alla diretta responsabilità del Coordinatore nazionale e da questi stabiliti.
- 8. Il Coordinatore nazionale deve inoltre:
- a) controllare che sia rispettato il presente Regolamento:
- b) armonizzarsi con i Coordinatori regionali e provinciali per fornire ed avere un'esaustiva competenza sulla legislazione locale, nazionale ed internazionale in materia animalista ed ambientale;
- c) organizzare incontri di aggiornamento a livello nazionale e locale;
- d) organizzare e supervisionare i corsi di preparazione ed aggiornamento per le nuove Guardie tenendo conto delle proposte e delle esigenze provenienti dalle singole regioni e province;
- e) tenere informato il Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione sull'attività delle singole regioni e province;
- f) garantire la regolarità dell'istruttoria relativa alla selezione ed alla nomina delle Guardie nonché alla sospensione o revoca degli incarichi;
- g) predisporre e approvare l'uniforme e la modulistica in uso alle Guardie;
- h) determinare ogni aspetto riguardante lo svolgimento dei servizi di Vigilanza ambientale e deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame.

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO REGIONALE

- 1. I Coordinatori regionali sono nominati (e destituiti) dal Coordinatore nazionale.
- 2. I Coordinatori regionali sono diretti dal Coordinatore nazionale.

-2- 8

- 3. Il Coordinatore regionale risponde del suo operato al Coordinatore nazionale, da cui riceve direttive e indirizzi esecutivi.
- **4.** I Coordinatori regionali possono nominare propri Vicecoordinatori, dandone comunicazione al Coordinatore nazionale; le attività e i compiti dei Vicecoordinatori sono sottoposti alla diretta responsabilità dei Coordinatori che li hanno nominati e da questi stabiliti.
- 5. Il Coordinatore nazionale ha altresì facoltà di nominare Vicecoordinatori regionali, ponendoli alla diretta responsabilità dei Coordinatori regionali corrispondenti, stabilendone attività e compiti.
- 6. I Coordinatori regionali devono:
- a) prima di tutto ricevere e inoltrare alle autorità competenti i verbali redatti nonché operare per il raggiungimento della massima sinergia all'interno della regione di competenza e riferire tempestivamente al Coordinatore nazionale il sorgere di eventuali contrasti o controversie in merito all'espletamento delle funzioni delle singole province;
- b) riferire tempestivamente al Coordinatore nazionale i problemi e le emergenze di rilevante interesse animalista e ambientale;
- c) impartire ai Coordinatori provinciali ed alle singole Guardie le disposizioni operative avute direttamente dal Coordinatore nazionale;
- d) organizzare i servizi sul territorio regionale attraverso attività programmate, tenuto conto della disponibilità delle Guardie, in base a propria iniziativa o alle segnalazioni ricevute ed in collaborazione con i Coordinatori provinciali;
- e) seguire, con i Coordinatori provinciali e con il Coordinatore nazionale, i rapporti con i diversi organismi a livello regionale;
- f) convocare periodiche riunioni organizzative e di aggiornamento tenendo informato il Coordinatore nazionale:
- g) organizzare, secondo le indicazioni ricevute dal Coordinatore nazionale, corsi di preparazione ed aggiornamento per le nuove Guardie tenendo conto delle proposte e delle esigenze provenienti dalle singole province;
- h) tenere informato il Coordinatore nazionale sull'attività delle singole province e della regione di competenza;
- i) seguire in via generale tutte le funzioni riguardanti la gestione dei Coordinatori provinciali e le loro mansioni nella regione di competenza;
- j) se ne ha ricevuto delega dal Coordinatore nazionale: garantire la regolarità dell'istruttoria relativa alla selezione, alla nomina ed al rinnovo del decreto delle Guardie della regione di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento; prendere provvedimenti disciplinari nei confronti delle Guardie della regione di competenza ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
- k) determinare ogni aspetto riguardante lo svolgimento dei Servizi di vigilanza ambientale e deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame relativamente alla regione di competenza.

Art. 7 - ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO PROVINCIALE

- 1. I Coordinatori provinciali sono nominati (e destituiti) dal Coordinatore nazionale o dal Coordinatore regionale.
- 2. I Coordinatori provinciali sono diretti dal Coordinatore regionale e dal Coordinatore nazionale.
- 3. I Coordinatori provinciali possono nominare propri Vicecoordinatori, dandone comunicazione al Coordinatore regionale e al Coordinatore nazionale; le attività e i compiti dei Vicecoordinatori sono sottoposti alla diretta responsabilità dei Coordinatori che li hanno nominati e da questi stabiliti.
- **4**. Il Coordinatore nazionale ha altresì facoltà di nominare Vicecoordinatori provinciali, ponendoli alla diretta responsabilità dei Coordinatori provinciali corrispondenti, stabilendone attività e compiti.
- 5. I Coordinatori provinciali devono:
- a) operare per il raggiungimento della massima sinergia all'interno della provincia di competenza e riferire tempestivamente al Coordinatore regionale o al Coordinatore nazionale il sorgere di eventuali contrasti o controversie in merito all'espletamento delle funzioni delle Guardie Ambientali;
- b) tenere informato il Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale sull'attività della provincia di competenza;
- c) riferire tempestivamente al Coordinatore regionale o al Coordinatore nazionale i problemi e le emergenze di rilevante interesse animalista e ambientale;
- d) impartire alle Guardie le disposizioni operative avute direttamente dal Coordinatore regionale o dal Coordinatore nazionale;

- e) organizzare i servizi sul territorio provinciale attraverso attività programmate, tenuto conto della disponibilità delle Guardie, in base a propria iniziativa o alle segnalazioni ricevute;
- f) curare la documentazione e l'archivio dei verbali e degli atti e il registro dei servizi comandati che gli pervengono dalle singole Guardie;
- g) verificare la correttezza della documentazione prodotta dalle Guardie in servizio;
- h) seguire, relativamente alla provincia di competenza, coordinandosi con il Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale, i rapporti con i diversi organismi a livello provinciale;
- i) organizzare, secondo le indicazioni ricevute dal Coordinatore regionale o dal Coordinatore nazionale, corsi di preparazione ed aggiornamento per le nuove Guardie;
- j) convocare periodiche riunioni organizzative e di aggiornamento tenendo informato il Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale;
- k) seguire in via generale tutte le funzioni riguardanti la gestione delle Guardie e le loro mansioni a livello provinciale;
- l) se ne ha ricevuto delega dal Coordinatore nazionale: garantire la regolarità dell'istruttoria relativa alla selezione, alla nomina ed al rinnovo del decreto delle Guardie della provincia di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento; prendere provvedimenti disciplinari nei confronti delle Guardie della provincia di competenza ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
- m) determinare ogni aspetto riguardante lo svolgimento dei Servizi di vigilanza ambientale e deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame relativamente alla provincia di competenza.

Art. 8 – SEZIONI OPERATIVE E GRUPPI DI LAVORO

- 1. Il Coordinatore nazionale (o i suoi vice) può costituire sezioni, gruppi di lavoro, di studio, di formazione e di coordinamento relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio ambientale e zootecnico con particolare riguardo alle competenze e alle attribuzioni del Servizio nazionale di vigilanza ambientale ed alle attività delle Guardie definendone mansioni ed obiettivi.
- 2. Allo scopo di cui sopra è possibile incaricare ed attribuire compiti specifici alle singole Guardie, che potranno svolgere detti incarichi durante il proprio servizio, come anche personale esterno.

I Coordinatori regionali (o i propri vice) o i Coordinatori provinciali (o i propri vice) possono costituire gruppi di lavoro, di studio, di formazione e di coordinamento e procedere con le nomine di cui ai precedenti commi del presente articolo in accordo col Coordinatore nazionale.

Art. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DI VIGILANZA

- 1. L'attività di vigilanza si svolge, di norma, nell'ambito territoriale di competenza. Se si rendesse necessario, e fosse possibile a livello giuridico, agire in un ambito diverso, il Coordinatore provinciale o il Coordinatore regionale contatterà preventivamente il Coordinatore provinciale e/o il Coordinatore regionale competente per territorio in cui si dovrebbe operare. Tali operazioni devono essere poste a conoscenza del Coordinatore nazionale.
- 2. Ai servizi e alle operazioni possono partecipare solo le Guardie AGRIAMBIENTE e non anche altri soggetti. Se si rendesse necessaria la partecipazione di altri soggetti sarà il Coordinatore provinciale o regionale o nazionale a valutare l'opportunità della loro presenza, assumendosi le responsabilità del caso ed adempiendo a quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente.
- 3. Presso le province in cui sono attive Guardie AGRIAMBIENTE, le segnalazioni sono trasmesse al Coordinatore provinciale corrispondente il quale valuterà eventuali interventi.
- **4**. Presso le province in cui non sono attive Guardie AGRIAMBIENTE, le segnalazioni sono trasmesse al Coordinatore regionale, se presente, oppure alla Sede nazionale delle AGRIAMBIENTE che provvederà ad inoltrarle al Coordinatore regionale o provinciale più vicino per territorio, il quale valuterà eventuali interventi.
- 5. Il servizio delle Guardie AGRIAMBIENTE è disposto da un ordine di servizio (Ods), normalmente redatto in forma scritta, siglato dal Coordinatore provinciale (o dai suoi vice, se autorizzati) o dal Coordinatore regionale (o dai suoi vice, se autorizzati) o dal Coordinatore nazionale (o dai suoi vice, se autorizzati). Il Coordinatore provinciale (o i suoi vice, se autorizzati) o il Coordinatore regionale (o i suoi vice, se autorizzati) o il Coordinatore nazionale (o i suoi vice, se autorizzati) possono, in casi di necessità o urgenza, predisporre un ordine di servizio (Ods) anche in forma verbale.
- **6**. Per motivi particolari i Coordinatori provinciali, regionali o nazionali possono autorizzare il servizio con abbigliamento civile.

-4-1

- 7. I servizi in coordinamento con altre Associazioni e/o Enti pubblici o privati sarà preventivamente valutato dal Coordinatore provinciale in accordo col Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale.
- 8. Previa autorizzazione del Coordinatore nazionale possono essere utilizzati distintivi forniti dalle Amministrazioni pubbliche con le quali si svolge servizio convenzionato e che ne abbiano fatto specifica richiesta.
- 9. L'utilizzo di modulistica diversa da quella adottata dal Servizio nazionale non è consentito, salvo che sia esplicitamente stabilito da leggi e regolamenti e dopo verifica ed autorizzazione da parte del Coordinatore nazionale.
- **10.** L'Associazione "AGRIAMBIENTE" predispone l'uniforme, il tesserino interno e i moduli per la stesura dei verbali; tale materiale, come tutto il materiale di proprietà dell'Associazione, in caso di dimissioni, sospensione o revoca della singola Guardia, deve essere restituito immediatamente alla Sede nazionale dell'Associazione.
- **11**. La partecipazione alle spese relative alla gestione dell'attività di Vigilanza ambientale e dei singoli Nuclei di Guardie è stabilita dal Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione con il contributo della sede nazionale e/o delle eventuali sezioni locali dell'Associazione.

Convenzioni con Enti pubblici e contributi erogati da questi ultimi per l'attività svolta dalle Guardie dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" vengono attuati dalla sede nazionale dell'Associazione in accordo con il Nucleo provinciale di Guardie e/o la sezione "AGRIAMBIENTE" locale corrispondente.

Le Guardie potranno contribuire economicamente alle spese dell'attività di vigilanza ambientale e dei singoli Nuclei di Guardie senza che ciò possa prevedere un obbligo di restituzione di tali contributi al donatore medesimo.

Art. 10 - DOVERI E COMPITI

- 1. Le Guardie ambientali AGRIAMBIENTE devono:
- a) garantire una disponibilità operativa di almeno sedici ore mensili:
- b) comunicare tempestivamente al Coordinatore provinciale la propria disponibilità, gli eventuali impedimenti, i periodi di assenza per ferie, malattia, ecc. nel caso non si possa assumere un determinato incarico;
- c) svolgere i servizi solo su disposizione del Coordinatore provinciale, del Coordinatore regionale o del Coordinatore nazionale. I servizi non devono essere svolti su iniziativa personale della Guardia ma solo in presenza di un Ods (vedi art. 9 comma 5 del presente Regolamento);
- d) contattare nei casi di comprovata urgenza il Coordinatore provinciale o il Coordinatore regionale o il Coordinatore nazionale per avere le disposizioni opportune;
- e) fornire senza ritardo, successivamente all'intervento, comunicazione dell'attività svolta mediante una relazione di servizio unitamente agli eventuali atti redatti;
- f) comportarsi sempre conformemente alle leggi vigenti, allo statuto dell'Associazione "AGRI-AMBIENTE" ed al presente Regolamento in modo da garantire lo scrupoloso adempimento delle proprie mansioni, che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni nel rispetto degli altrui diritti. Non devono assumere comportamenti o condotte che possono offendere o ledere il ruolo e il prestigio di un pubblico ufficiale o l'immagine dell'Associazione;
- g) nell'esercizio delle proprie funzioni valutare la situazione e agire di conseguenza. Le Guardie ambientali potranno e dovranno, se il caso lo rendesse necessario, richiedere l'assistenza delle Forze dell'ordine;
- h) le Guardie ambientali collaborano con le Autorità istituzionali competenti, con altri organi di vigilanza e, qualora richiesto, si mettono a disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, della Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'ordine;
- i) quando necessario, qualificarsi a voce ed esibire il tesserino interno AGRIAMBIENTE e/o il decreto prefettizio e/o il decreto di nomina dell'Ente pubblico e/o un distintivo di riconoscimento approvato dall'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina;
- j) osservare tutte le disposizione e le procedure previste da leggi o regolamenti che disciplinano le attività di vigilanza o le funzioni dei pubblici ufficiali. Nei casi di accertamento di illeciti amministrativi e/o penali devono attenersi scrupolosamente alle procedure previste dalle normative vigenti.

-5-

- 2. Le Guardie ambientali AGRIAMBIENTE in ottemperanza al disposto dell'art. 10 Legge Regione Lombardia n. 9 del 28. 02. 2005 espletano la loro "Cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale e con l'ARPA" e inoltre, come condotta generale:
- a) svolgono i propri compiti mantenendo sempre un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia; hanno una condotta irreprensibile ed operano con senso di responsabilità; si astengono da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro dell'Associazione e/o dell'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina:
- b) non cercano di imporre i propri valori morali ma propongono comportamenti di salvaguardia della natura e promuovono la conoscenza dell'ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entrano in contatto;
- c) collaborano con le altre guardie ed i volontari dell'Associazione "AGRIAMBIENTE" e partecipano alle riunioni per dare il proprio apporto nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo;
- d) seguono le direttive della dell'Associazione assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;
- e) intervengono dove è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che le gratifica;
- f) agiscono senza fini di lucro e non accettano regali o favori;
- g) osservano il segreto d'ufficio e mantengono rigorosa riservatezza su tutto ciò che è loro confidato o di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della loro attività;
- h) si impegnano a sensibilizzare altre persone ai valori delle attività svolte;
- i) svolgono la propria attività permettendo a tutti di poterle identificare; sono tenute al saluto nei confronti delle persone con cui entrano in contatto per ragioni del servizio svolto; se in divisa il saluto viene reso portando la mano destra alla visiera del berretto;
- j) quando sono in divisa hanno particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro dell'Associazione e/o dell'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina.
 - le guardie volontarie, durante il servizio esterno, devono indossare sempre la divisa, approvata secondo le disposizioni vigenti; in mancanza, dovranno indossare una pettorina che le renda facilmente riconoscibili, sulla quale dovrà essere apposta, in maniera ben visibile, da ambo i lati, oltre al distintivo dell'associazione approvato dall'U.T.G.- Prefettura, esposto anch'esso in modo che sia ben visibile, una delle seguenti diciture
 - GUARDIA PARTICOLARE GIURATA VOLONTARIA, oppure,
 - GUARDIA ZOOGILA, oppure,
 - GUARDIA ITTICO-VENATORIA.
 - Il servizio esterno deve essere svolto da almeno due guardie, salvo che il personale operi in affiancamento alle Forze dell' Ordine, o su richieste di queste ultime.
 - In casi eccezionali,per una comprovata impossibilità ad operare nei modi prescritti,potrà essere impiegata una sola guardia esclusivamente nei servizi diurni.
 - Il turno d'impiego non può eccedere le otto ore giornaliere. Nei turni notturni non possono essere impiegate G.P.G Volontarie che abbiano già prestato la loro opera nelle 24 ore precedenti.
 - Le guardie dovranno essere sempre in grado di comunicare con una propria sede operativa
 o con un numero di pronto intervento delle Forze dell'Ordine o con l'apposito ufficio della
 Provincia preposto al coordinamento, attraverso apparati propri o messi a disposizione
 dalle Associazioni o Enti di appartenenza.
 - Gli Enti e le Associazioni devono redigere, con congruo anticipo, le disposizioni di servizio relative all'attività che dovrà essere svolta nella settimana successiva, con le seguenti indicazioni: generalità delle guardie impiegate; orario di servizio; tipologia di servizio da svolgere; zona in cui si svolgerà il servizio. Le associazioni che intendono avvalersi di un servizio di reperibilità dovranno inserire nella programmazione gli operatori individuati a tale scopo: La chiamata in servizio degli stessi dovrà avvenire in seguito ad eventi di particolare gravità.

Copia dell'ordine di servizio dovrà essere consegnata alla guardia particolare giurata interessata, prima dell' inizio del servizio stesso.



La documentazione in esame dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S. e conservata negli archivi per almeno un anno. La programmazione dei servizi dovrà essere comunicata con congruo anticipi al competente ufficio della provincia, per l'esercizio della potestà di coordinamento prevista dall'art. 27 legge 157 dell'11.02.1992, in tema di vigilanza venatoria o secondo altre previsioni di legge.

- Gli enti e le associazioni devono comunicare al Questore ogni comportamento delle G.P.G.V. occorso in servizio, non conforme ai doveri delle guardie.
- <u>Le guardie giurate volontarie svolgono le loro attribuzioni, nei limiti territoriali di validità del decreto, nell'ambito dell'orario previsto e nel luogo in cui sono comandate di servizio, nel</u>
- <u>più stretto rispetto della normativa vigente e delle disposizioni ricevute dall'ente di appartenenza. È preclusa qualsiasi attività non specificamente attinente al servizio programmato.</u>
- È fatto d'obbligo al rappresentante dell'ente o Associazione di far prendere visione alle G.P.G. Volontarie del regolamento di servizio, documentando tale adempimento. Copia del regolamento dovrà essere esposta presso la sede in luogo accessibile a tutti, per la consultazione in qualsiasi momento.
- Sono da intendersi inapplicabili le disposizioni di servizio in contrasto con le presenti prescrizioni.

Art. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DIMISSIONI

- 1. Costituiscono motivi di sospensione o revoca dall'incarico di Guardia ambientale AGRIAM-BIENTE:
- a) l'operare in contrasto con i principi statutari dell'Associazione, con le direttive del Coordinatore provinciale, del Coordinatore regionale o del Coordinatore nazionale, oltre che il mancato rispetto del presente Regolamento;
- b) il servizio svolto con uniformi, mostrine, distintivi, tesserini o modulistica non autorizzati dal Coordinatore nazionale;
- c) un comportamento scorretto e/o illegale riscontrato durante il servizio;
- d) salvo che per motivi giustificati, non svolgere le ore di servizio previste e non partecipare agli incontri di aggiornamento;
- e) la sottoposizione ad indagini o procedimenti penali;
- f) la tutela dell'immagine e del nome del Nucleo di Guardie ambientali e/o AGRIAMBIENTE;
- g) la sfiducia nei confronti della Guardia da parte del Coordinatore provinciale competente o del Coordinatore regionale competente o del Coordinatore nazionale;
- h) la sfiducia nei confronti della Guardia da parte dell'Associazione (su indicazione del Consiglio direttivo nazionale);
- i) la riorganizzazione del servizio.
- 2. Il Coordinatore nazionale è titolare dei provvedimenti disciplinari e può sospendere o revocare dall'incarico la Guardia. Il Coordinatore nazionale può delegare i Coordinatori regionali e provinciali a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti delle Guardie ai sensi del presente articolo tenendo presente che i provvedimenti di revoca possono essere emanati solamente se in accordo col Coordinatore nazionale.
- 3. Con la comunicazione di sospensione o revoca la Guardia interessata deve ottemperare, nei tempi previsti dalla comunicazione stessa, a quanto previsto dall'art. 9 comma 10 del presente Regolamento. La Guardia deve altresì consegnare, se ne è in possesso, il decreto di nomina (prefettizio o dell'Ente pubblico) e tutto il restante eventuale materiale appartenente alla Prefettura territorialmente competente o all'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina presso la sede nazionale AGRIAMBIENTE.
- 4. Nei confronti del provvedimento di sospensione o revoca la Guardia interessata può appellarsi, inviandone motivazione scritta, entro 3 giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione o revoca, al Coordinatore nazionale che, qualora ne ravvisi motivi può sospendere la delibera. La decisione raggiunta dal Coordinatore nazionale avrà valore definitivo ed inappellabile. Sino alla
- comunicazione di tale decisione il provvedimento di sospensione o revoca rimane in vigore.
- 5. In qualsiasi momento la Guardia può rinunciare, con comunicazione scritta al Coordinatore provinciale corrispondente, alla qualifica di Guardia ambientale AGRIAMBIENTE. Con tale comunicazione la Guardia interessata deve ottemperare immediatamente a quanto previsto dall'art. 9

-7-W

comma 10 del presente Regolamento. La Guardia deve altresì consegnare, se ne è in possesso, il Decreto di nomina e tutto il restante eventuale materiale appartenente alla Prefettura o all'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina presso la sede nazionale dell'Associazione.

6. Nel caso di cui al comma precedente il Coordinatore provinciale informa della rinuncia della singola Guardia il Coordinatore regionale corrispondente e il Coordinatore nazionale.

Il provvedimento di revoca (o la rinuncia) di una Guardia è comunicato senza ritardo alla Prefettura territorialmente competente o all'Ente pubblico che ne ha chiesto il servizio e/o decretato la nomina.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento viene inviato a cura del Presidente a tutti i nuclei di Guardie AGRIAMBIENTE che lo adottano quale Regolamento per il servizio delle Guardie ambientali.

Art. 13 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Milano lì 14 febbraio 2014.

(Il presente regolamento composto di nr. 13 articoli in nr. 11 pagine, già approvato da altre Questure della Repubblica, è adottato dall'Associazione provinciale "AGRIAMBIENTE-MILANO" dal 21 ottobre 2013).

Il coordinatore per la regione Lombardia e della provincia di Milano

(prof. dott. Domenico Tedeschi)